

# Allegato al regolamento sulle prestazioni assicurative della CPE Cassa Pensione Energia società cooperativa del 1° ottobre 2008

## Riscossione di contributi di risanamento e applicazione

L'Assemblea dei delegati del 25 settembre 2009 ha deciso il seguente piano di risanamento:

### 1. Riscossione di contributi in conto interessi

Se il grado di copertura (GC) ammonta a meno del 98 %, la CPE riscuote i seguenti contributi in conto interessi:

| Criterio         | Misura  |
|------------------|---|
| GC 95 – 98,00 %  | contributi in conto interessi pari al 2 % p.a. della prestazione di uscita (datori di lavoro e lavoratori)  |
| GC 90 – 94,99 %  | contributi in conto interessi pari al 4 % p.a. della prestazione di uscita (datori di lavoro e lavoratori)  |
| GC sotto al 90 % | contributi in conto interessi pari al 4 % p.a. della prestazione di uscita (datori di lavoro e lavoratori), proposta all'AD di riscuotere contributi al disavanzo |

Se il grado di copertura si trova nella fascia 98 – 130 %, le prestazioni e i contributi sono determinati in base al regolamento sulle prestazioni assicurative. Un'eventuale distribuzione viene presa in considerazione solo quando il grado di copertura supera il 130 %.

### 2. Contributi al disavanzo

I contributi al disavanzo possono essere riscossi solo dietro decisione separata dell'Assemblea dei delegati e in linea di massima si applicano solo quando il grado di copertura è inferiore al 90 %.

### 3. Margine discrezionale del Consiglio di amministrazione

Se il grado di copertura al giorno di riferimento (cfr. punto 4) si discosta di +/- 1 % percento dai valori soglia indicati al punto 1, l'Assemblea dei delegati attribuisce al Consiglio di amministrazione il seguente margine discrezionale:

|              |  |
|--------------|--|
| GC 97 – 98 % | Il Consiglio di amministrazione decide a propria discrezione, se richiedere un contributo in conto interessi del 2 %, come indicato al punto 1, oppure non richiedere alcun contributo in conto interessi.                             |
| GC 95 – 96 % | Il Consiglio di amministrazione decide a propria discrezione, se richiedere un contributo in conto interessi del 2 %, come indicato al punto 1, oppure già del 4 %.  |
| GC 94 – 95 % | Il Consiglio di amministrazione decide a propria discrezione, se richiedere un contributo in conto interessi del 4 %, come indicato al punto 1, oppure solo del 2 %.   |
| GC 90 – 91 % | Il Consiglio di amministrazione decide a propria discrezione, se oltre a richiedere un contributo in conto interessi del 4 %, avanzare all'Assemblea dei delegati una proposta di riscossione di contributi al disavanzo.              |
| GC 89 – 90 % | Il Consiglio di amministrazione decide a propria discrezione, se limitarsi a un contributo in conto interessi del 4 %, come indicato al punto 1 (e non avanzare ancora all'AD una proposta di riscossione di contributi al disavanzo). |

### 4. Giorno di riferimento per la determinazione del grado di copertura aggiornato

I giorni di riferimento per la determinazione del grado di copertura aggiornato sono il 31 agosto e il 28 febbraio.

### 5. Durata di una misura di risanamento

La misura di risanamento applicata in funzione del grado di copertura al giorno di riferimento vale ogni volta per la durata di sei mesi.

### 6. Ripartizione dei contributi di risanamento

Le imprese stabiliscono assieme ai loro assicurati come ripartire i contributi in conto interessi tra impresa e assicurati, fermo restando che l'impresa ne assume al minimo il 50 %. La stessa ripartizione si applica ai contributi al disavanzo nel caso che vengano decisi dall'Assemblea dei delegati con apposita decisione. La ripartizione dei contributi

scelta dalle imprese e dagli assicurati non può essere modificata prima della scadenza di un anno.

#### 7. Premesse per la riscossione dei contributi di risanamento

I contributi di risanamento possono essere riscossi solo se vengono rispettate entrambe le seguenti condizioni:

- a) il grado di copertura in base alla chiusura certificata della CPE al 31 marzo è inferiore al 100 % e
- b) il grado di copertura aggiornato al giorno di riferimento 31 agosto risp. 28 febbraio è inferiore al 98 %.

#### 8. Comunicazione e fatturazione dei contributi in conto interessi

|  |   |  |
|--|---|--|
| Giorno di riferimento per il GC aggiornato | 31.08.20xx  | 28.02.20xx+1   |
| Addebito datore di lavoro                  | Comunicazione/ fatturazione entro il 31 ottobre 20xx; termine di pagamento (4 mesi) entro il 28.02.20xx+1   | Comunicazione/ fatturazione entro il 30 aprile 20xx+1; termine di pagamento (4 mesi) entro il 31.08.20xx+1   |
| Addebito lavoratori                        | Invito al pagamento (per ogni assicurato) entro il 31 ottobre; termine di pagamento 28.02..20xx+1, in mancanza di pagamento le prestazioni da acquisire nel relativo periodo si riducono. | Invito al pagamento (per ogni assicurato) entro il 30 aprile 20xx+1; termine di pagamento 31.08.20xx+1, in mancanza di pagamento le prestazioni da acquisire nel relativo periodo si riducono. |
| Base di calcolo                            | Prestazione di uscita (piano di base senza «Risparmio 60») 30.09.20xx   | Prestazione di uscita (piano di base senza «Risparmio 60») 31.03.20xx+1  |

#### 9. Entrata in vigore e durata

Questo piano di risanamento (riscossione di contributi di risanamento / applicazione) si applica per una durata di due anni. L'ultimo grado di copertura determinante è quindi quello al giorno di riferimento 28 febbraio 2011.